



Repertorio Numero 20.098 Raccolta Numero 5.012

**ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**

REPUBBLICA ITALIANA

Addì, quattro ottobre duemilacinque,

4 ottobre 2005

in Trieste, nel mio studio al numero 12 di Via San Nicolò.

Avanti a me dott. FURIO GELLETTI, Notaio residente in Trieste, iscritto presso il Collegio Notarile di questa città,

senza l'assistenza dei testimoni avendovi i comparenti infrascritti di comune accordo tra loro, con il mio consenso, rinunziato,

sono presenti i Signori:

- **CHRISTIAN PADOAN**, nato a Trieste l'8 maggio 1977, residente a Trieste, in Via dell'Istria numero 77/2, operatore socio educativo, codice fiscale PDN CRS 77E08 L424H, cittadino italiano;

- **MARCO TOMAINI**, nato a Rovigo il 21 febbraio 1978, residente a Trieste, in Molo Fratelli Bandiera numero 4, operaio, TMN MRC 78B21 H620Q, cittadino italiano;

- **ALESSANDRA FREITAS**, nata a Goiania (Brasile) l'8 marzo 1974, residente a Trieste, in Via Conti numero 8, studentessa, codice fiscale **FRT LSN 74C48 Z602S**, cittadina brasiliana, regolarmente residente in Italia, giusta il permesso di soggiorno per motivi di studio rilasciato dalla Questura di Trieste in data 27 agosto 2005 numero B 418846, con scadenza 2 settembre 2006, che dichiara di conoscere la lingua italiana.

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere nei miei rogiti il seguente

**ATTO COSTITUTIVO**  
**DI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**

così articolato:

**I**

Viene costituita tra i Signori CHRISTIAN PADOAN, MARCO TOMAINI e ALESSANDRA FREITAS una Società cooperativa sociale sotto la denominazione "**PRISMA Società Cooperativa Sociale Onlus**".

**II**

La Società ha sede in Trieste.

Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, i comparenti dichiarano che l'indirizzo attuale della società è in Trieste, Via degli Alpini numero 13/1.

**III**

Il primo esercizio sociale ha inizio dalla legale costituzione della Società ed avrà termine al 31 (trentuno) dicembre 2005 (duemilacinque).

I successivi esercizi collimeranno con l'anno solare.

**IV**

Il capitale sociale è ripartito in quote del valore nominale di 50,00 (cinquanta/00) euro ciascuna.

I comparenti dichiarano di sottoscrivere ciascuno 16 (sedici) quote del valore nominale di 50,00 (cinquanta/00) euro cadauna.

Il capitale iniziale sottoscritto ammonta pertanto a 2.400,00 (duemilaquattrocento/0) euro.

**V**

L'organizzazione ed il funzionamento della società sono regolate dalle norme qui di seguito riportate:

**NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'**

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

**Art. 1 - Denominazione**

E' costituita, ai sensi della legge 381/1991, la Società Cooperativa denominata "**PRISMA Società Cooperativa Sociale Onlus**".

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali sulle cooperative e sulle cooperative sociali, nonché le disposi-



zioni in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Qualora la società dovesse superare i limiti previsti dall'articolo 2519, secondo comma, del Codice Civile, relativi al numero dei soci cooperatori ed all'attivo dello stato patrimoniale, dovrà essere senza indugio convocata l'assemblea dei soci per l'adeguamento del presente statuto alle disposizioni sulla società per azioni.

#### **Art. 2 - Sede**

La Cooperativa ha sede a Trieste.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

#### **Art. 3 - Durata e adesioni**

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2055 (duemilacinquantacinque) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

La Cooperativa, previa delibera dell'organo amministrativo aderisce, accettandone gli statuti e i regolamenti, alla Lega nazionale delle Cooperative e Mutue e all'organo periferico Lega delle Cooperative del Friuli Venezia Giulia.

### **TITOLO II**

#### **SCOPO - OGGETTO**

#### **Art. 4 - Scopo mutualistico**

La Cooperativa è fondata sui principi della mutualità senza fini di lucro e si impegna nella loro diffusione ed affermazione.

La Cooperativa, ai sensi della Legge 8 novembre 1991 n. 381, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della collettività alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento di servizi socio-sanitari, educativi, assistenziali, riabilitativi, e più in generale alla persona.

Lo scopo che i Soci lavoratori della Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i Soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei Soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i Soci cooperatori.

#### **Art. 5 - Oggetto sociale**

La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei Soci, ha per oggetto lo svolgimento di attività a carattere socio-sanitario, assistenziale, educativo e riabilitativo a favore di cittadini in condizione o a rischio di svantaggio, come definiti dalle leggi pertinenti, nonché di altre categorie sociali in condizione o a rischio di bisogno sociale e specificatamente ha per oggetto la progettazione e/o lo svolgimento delle seguenti attività e servizi:

- organizzazione e gestione di comunità per minori, gruppi appartamento per minori, ricovero per minori svantaggiati;
- di ricerca, aggiornamento, formazione, seminari ed altre attività simili atte a sviluppare la cultura sociale degli operatori e dei cittadini.

Tutte le attività della Cooperativa sono tese a favorire processi di integrazione e promozione della persona nella comunità.



La Cooperativa potrà inoltre svolgere qualsiasi attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà assumere partecipazioni in società di capitali comunque costituite, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da Soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei Soci. E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del Codice Civile.

### TITOLO III

#### SOCI

##### **Art. 6 - Soci ordinari**

Il numero dei Soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere Soci le persone fisiche che esercitano arti o mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla Cooperativa, ed in particolare coloro che, per la loro capacità lavorativa, per attitudinee e per specializzazione professionale possono attivamente contribuire all'esercizio ed allo sviluppo della Cooperativa e delle sue attività.

Possono inoltre essere ammessi come Soci della Cooperativa elementi tecnici ed amministrativi nella misura necessaria al buon funzionamento dell'impresa.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del Socio all'attività economica della Cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei Soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei Soci preesistenti.

Non possono essere Soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della Cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della Cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i Soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Se il numero dei soci è inferiore a nove, tutti i soci debbono essere persone fisiche.

##### **Art. 7 - Soci speciali**

L'Organo Amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi Soci operatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a)** alla loro formazione professionale;
- b)** al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'Organo Amministrativo può ammettere alla categoria dei Soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'Organo Amministrativo può ammettere alla categoria dei Soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorchè parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

La delibera di ammissione dell'Organo Amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- 1.** la durata del periodo di appartenenza del Socio speciale a tale categoria per un periodo comunque non superiore ad un anno;



2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della Cooperativa;

3. la quota che il Socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non inferiore alla quota sottoscritta dai soci ordinari.

Ai Soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 18), anche in misura inferiore ai Soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il Socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio.

Il Socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I Soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del Codice Civile.

I Soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12) del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I Soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 13) del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il Socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri Soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla Cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della Cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'Organo Amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di Socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 8).

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'Organo Amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del Socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 13).

#### **Art. 8 - Domanda di ammissione**

Chi intende essere ammesso come Socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della Cooperativa;
- d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore a 16 (sedici) quote del valore nominale di 50,00 (cinquanta/00) euro ciascuna;
- e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 31) del presente statuto.

L'Organo Amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 6) e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo articolo 6), delibera, entro sessanta giorni, sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel Libro dei Soci.



Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di quella relativa a Soci appartenenti alla categoria speciale di cui al precedente articolo 7) - determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del Codice Civile e, conseguentemente, l'obbligo per la Cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli Amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel Libro dei Soci dopo che l'assemblea abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli Amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei Soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'Organo Amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'Organo Amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi Soci.

#### **Art. 9 - Obblighi del Socio**

I Soci sono obbligati:

##### **a) al versamento:**

- del capitale sottoscritto con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 19);

- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

**b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;**

**c) di partecipare in generale all'attività della cooperativa per tutta la durata della sua permanenza nella stessa;**

**d) di concorrere alle spese della cooperativa in rapporto alla quantità e qualità di scambio mutualistico posto in essere con la medesima.**

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei Soci è quello risultante dal Libro Soci.

#### **Art. 10 - Diritti dei Soci**

Eccettuato quanto stabilito dal precedente articolo 6) per i soci appartenenti nella categoria speciale, i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali nonché i documenti relativi alla amministrazione.

Per la consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi all'amministrazione, da effettuarsi presso la sede sociale, i soci che ne hanno diritto dovranno farne richiesta scritta agli amministratori mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno otto giorni prima del giorno o dei giorni prescelti (esclusi festivi e prefestivi), indicando l'ora dell'accesso o degli accessi e la loro ragionevole durata, nell'ambito delle ore lavorative, ed indicando altresì le generalità del professionista eventualmente incaricato della consultazione.

#### **Art. 11 - Perdita della qualità di Socio**

La qualità di Socio si perde: per recesso, esclusione o per causa di morte.

#### **Art. 12 - Recesso del Socio**

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il Socio:

**a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;**

**b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;**

**c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.**

Il recesso non può essere parziale.



La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Spetta all'Organo Amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al Socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 31).

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

#### **Art. 13 - Esclusione**

L'esclusione sarà deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del Socio:

- a) che perda i requisiti per l'ammissione alla Cooperativa;
- b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;
- c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento del capitale sociale sottoscritto o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Società;
- e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 6), o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla Cooperativa;
- f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;
- g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla Cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;
- h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonchè per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto;
- i) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro commetta gravi mancanze, inadempimenti e/o comportamenti lesivi della dignità della persona, e in ogni caso tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;
- l) che, in qualità di Socio speciale, non abbia raggiunto i livelli qualitativi previsti e indicati nell'apposito regolamento o che non richieda, alla scadenza del termine massimo di appartenenza a tale categoria, l'ammissione alla categoria dei Soci lavoratori ordinari;
- m) abusi delle informazioni ottenute con l'esercizio del diritto di ispezione di cui al secondo comma dell'articolo 2476 del Codice Civile, come richiamato e disciplinato dal precedente articolo 10).

Contro la deliberazione di esclusione il Socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 31).

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel Libro dei Soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti con effetto dall'annotazione di cui sopra.

#### **Art. 14 - Liquidazione**

I Soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 18) e 21), lettera c), la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bi-



lancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione non comprende anche il rimborso del sovrapprezzo.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 18), può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di (cinque) anni.

#### **Art. 15 - Morte del Socio**

In caso di morte del Socio, gli eredi o legatari del Socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 14).

Gli eredi o legatari del Socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del Codice Civile.

#### **Art. 16 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso responsabilità dei Soci cessati**

I Soci receduti od esclusi e gli eredi del Socio deceduto dovranno richiedere il rimborso del capitale versato entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione al fondo di riserva legale.

### **TITOLO IV STRUMENTI FINANZIARI**

#### **Art. 17 - Strumenti finanziari**

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 Codice Civile, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 Codice Civile e dell'articolo 111-octies delle d.a.t. del Codice Civile.

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 Codice Civile;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

### **TITOLO V RISTORNI**

#### **Art. 18 - Ristorni**

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'Organo Amministrativo, in materia di ristorno ai Soci operatori, nel rispetto dei limi-



ti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i Soci operatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare:

- i Soci lavoratori iscritti al Libro Soci alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio al quale i ristorni si riferiscono;
- l'anzianità associativa;
- la qualifica rivestita;
- la presenza effettiva sul luogo di lavoro.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun Socio:

- a. in forma liquida;
- b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

#### **TITOLO VI**

#### **PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE**

##### **Art. 19 - Elementi costitutivi**

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai Soci, rappresentati da quote, ciascuna del valore di 50,00 (cinquanta/00) euro;
- b. dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 17);
- c. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 21) e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai Soci receduti od esclusi ed agli eredi dei Soci deceduti;
- d. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai Soci ai sensi del precedente articolo 9);
- e. dalla riserva straordinaria;
- f. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i Soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i Soci operatori durante la vita della Cooperativa, nè all'atto del suo scioglimento.

##### **Articolo 20 - Caratteristiche delle quote**

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè essere cedute senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Il Socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata.

Salvo espressa autorizzazione dell'Organo Amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal Socio.

Il provvedimento dell'Organo Amministrativo deve essere comunicato al Socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il Socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscriverne nel Libro dei Soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 6).

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'Organo Amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al Socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 31).

##### **Art. 21 - Bilancio di esercizio**

L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità alle norme di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei Soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro





180 (centoottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 Codice Civile, certificate dall'Organo Amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera, su proposta degli amministratori, sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3% (tre per cento);
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 18);
- e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato e degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 17) in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) ed f) dell'art. 19).

Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche, intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e l'erogazione del ristorno.

La ripartizione di ristorni ai Soci cooperatori, ai sensi del precedente articolo 18), è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b) ed f).

## TITOLO VII

### RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

#### **Art. 22 - Decisioni dei Soci**

I Soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti Soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei Soci:

- 1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina degli Amministratori e la struttura dell'Organo Amministrativo;
- 3) la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale, in quanto previsto dalla legge o dal presente statuto, nonché dell'eventuale soggetto incaricato del controllo contabile;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
- 6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci;
- 7) l'approvazione dei regolamenti interni;
- 8) la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione;
- 9) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico da parte dei Soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità.

Le decisioni di competenza dei Soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del Codice Civile.

#### **Art. 23 - Assemblee**

Le assemblee vengono convocate dal Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e avviso affisso nei locali della sede sociale almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.



Il Consiglio di Amministrazione può utilizzare anche altre modalità di recapito dell'avviso di convocazione, in grado di assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

L'assemblea può essere convocata in luogo diverso dalla sede sociale, purchè nel territorio della Provincia di Trieste.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i Soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

#### **Art. 24 - Costituzione e quorum deliberativi**

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei Soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Salvo comunque eventuali inderogabili disposizioni di legge o diverse previsioni del presente statuto, l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione dei casi previsti dai numeri 4, 6 e 7 del precedente articolo 22), per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto al voto.

#### **Art. 25 - Votazioni**

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

#### **Art. 26 - Voto**

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel Libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni.

Ciascun Socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. Per i Soci speciali si applica l'articolo 7) del presente statuto.

Il Socio che non possa intervenire personalmente all'assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta da un altro Socio che abbia diritto al voto; ogni Socio delegato non può rappresentare più di un altro Socio.

Il verbale dell'assemblea deve indicare eventualmente anche in allegato l'identità dei deleganti.

La Lega Nazionale delle Cooperative, la sua Associazione di categoria nazionale e le organizzazioni cooperative sindacali del settore potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea senza diritto di voto, salvo diverso parere espresso dall'assemblea.

#### **Art. 27 - Presidenza dell'Assemblea**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non Socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

#### **Art. 28 - Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione si compone di un minimo di due ad un massimo di cinque membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

Gli Amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni ovvero per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

La cessazione degli Amministratori per scadenza del periodo determinato dai Soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i Soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.



Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli Amministratori e Sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; se gli Amministratori sono due, occorre la presenza di entrambi; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal Presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto dall'articolo 22), ha tutti i poteri di legge per l'amministrazione della Cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, Codice Civile nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei Soci. Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Ogni 180 (centoottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Gli Amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies Codice Civile.

Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi Soci.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della Cooperativa spetta al Presidente del Consiglio, al Vicepresidente ed ai Consiglieri Delegati, se nominati, nei limiti delle deleghe ricevute.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice Civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei Soci per la sostituzione dei mancanti.

Spetta alla decisione dei Soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dall'Organo Amministrativo.

#### **Art. 29 - Rappresentanza**

Il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza disgiunta della Cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio, e la firma sociale.



Sono perciò autorizzati a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatoria quietanza.

Essi hanno la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Il Presidente ed il Vicepresidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

La rappresentanza sociale spetta altresì agli Amministratori Delegati nei limiti delle deleghe ricevute.

#### **Art. 30 - Organo di controllo**

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, Codice Civile, la Cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 Codice Civile.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei Soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei Soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci -sotto la propria responsabilità ed a proprie spese- possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, Codice Civile. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del Codice Civile.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.



Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei Soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

Il Collegio deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni.

#### **TITOLO VIII**

##### **CONTROVERSIE**

#### **Art. 31 - Clausola di conciliazione ed arbitrale**

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i Soci ovvero tra i Soci e la Cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente della Camera di commercio di Trieste, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la Cooperativa.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 60 (sessanta) giorni di nomina. L'arbitro deciderà in via irrituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.lgs. 17 gennaio 2003, n.5.

#### **TITOLO IX**

##### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

#### **Art. 32 - Scioglimento anticipato**

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

#### **Art. 33 - Devoluzione patrimonio finale**

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai Soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 21), lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

#### **Art. 34 - Disposizioni finali**

Le seguenti clausole mutualistiche:

- a)** divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
  - b)** divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
  - c)** divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori durante la vita della società e dopo il suo scioglimento;
  - d)** obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- già contenute nel presente statuto sociale, sono inderogabili e devono di fatto essere sempre osservate.

#### **TITOLO X**

##### **DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**



### **Art. 35 - Regolamenti**

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo Amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

#### **VI**

Inizialmente l'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da due membri, che durano in carica a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni.

Vengono chiamati a comporre il Consiglio di Amministrazione i Signori:

- **CHRISTIAN PADOAN**, nato a Trieste l'8 maggio 1977, residente a Trieste, in Via dell'Istria numero 77/2, operatore socio educativo, codice fiscale PDN CRS 77E08 L424H;

- **MARCO TOMAINI**, nato a Rovigo il 21 febbraio 1978, residente a Trieste, in Molo Fratelli Bandiera numero 4, operaio, TMN MRC 78B21 H620Q.

Vengono nominati Presidente del Consiglio di Amministrazione il Signor CHRISTIAN PADOAN e Vice Presidente il Signor MARCO TOMAINI.

#### **VII**

Tutte le spese e tasse del presente atto e quelle che ne conseguono sono a carico della Società, e se ne indica il loro ammontare, ai sensi dell'art. 2518 n. 14 del Codice Civile in circa 1.900,00 (millenovecento/00) euro, dichiarandosi i componenti sin d'ora disponibili al necessario versamento a favore della società.

Il presente atto, scritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno su venti pagine di cinque fogli, è stato da me Notaio letto ai componenti, che lo approvano.

F.to **CHRISTIAN PADOAN**

F.to **MARCO TOMAINI**

F.to **ALESSANDRA FREITAS**

(LS) F.to **dott. FURIO GELLETTI - Notaio**